

**Schema di CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ITTICOLTURA UBICATO
PRESSO L'INVASO OGLIASTRO**

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ pressa la sede del Consorzio di Bonifica 7, sito in Caltagirone, Via Giorgio Arcoleo 172, sono presenti:

da una parte

1) Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, nella persona di _____, d'ora in poi anche "Consorzio";

dall'altra parte

2) dott. Alberto Mannino, nato a Zafferana Etnea il 29.07.1943; (C.F. MNNLRT43L29M139I) residente in Aci Catena (CT) in via Eremo S. Anna n. 22, CAP 95022, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Rappresentante della Jonicoop Soc. Coop. a.r.l., con sede legale in Catania. Via S. Maria Di Betlem, n. 18/C, CAP 95100, P.IVA . 01100040870,

d'ora in poi anche "Jonicoop" ;

PREMESSO

- che il Consorzio di Bonifica n.7 di Caltagirone, persona giuridica di diritto pubblico, costituito con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 151 del 23/05/1997, svolge attività economica con il compito di gestione degli impianti di irrigazione nel territorio di competenza sito nella Regione Sicilia, di promozione, valorizzazione e la tutela delle acque, nonché di salvaguardia dell'ambiente;

- che Jonicoop Soc. Coop a.r.l intende realizzare nelle acque e sulle sponde del lago Ogliastro, invaso in concessione per fini irrigui al Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, un impianto di allevamento ittico con annesse, ai sensi del D.L. 226/2001 art. 3, strutture di pescaturismo, e che a tal fine ha ottenuto le seguenti concessioni e\o autorizzazioni:

1. Nulla Osta del 21/08/2009 prot. 2669 dei Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone;
2. Nulla osta ai fini idraulici del Genio Civile di Catania prot.7984 del 02/03/2011;
3. Concessione demaniale prot. 835 del 14/07/2011
4. Autorizzazione Demanio Forestale Reg. Sicilia del 07/11/2011 transito su pista forestale;
5. Concessione edilizia del comune di Ramacca del 01/09/2012;
6. Certificato di idoneità delle acque per acquacoltura ASP Catania prot. 1926 del 03/08/2012;
7. Nulla osta Sovrintendenza Beni culturali ed Ambientali del 22/03/2012.

- che Jonicoop versa annualmente all'Agenzia del Demanio a titolo di concessione un canone riferito sia alla porzione su terraferma che a quella immersa nelle acque invasate, secondo le tabelle di cui ai sensi del Decr. 03.12.2010 del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- che il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone è titolare di una istanza di concessione, tuttora in istruttoria, riguardante la derivazione di acque dalla Diga Don Sturzo per l'irrigazione dei terreni di proprietà degli utenti facenti parte del comprensorio dallo stesso gestito, nonché gestore delle opere e degli impianti di irrigazione di proprietà della Regione, comprese la diga e gli adduttori/principale e secondari;

- che il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone ha ritenuto di coinvolgere tutti i soggetti interessati allo scopo di addivenire ad una convenzione tra le parti medesime che tenga conto e degli interessi generali in gioco, nonché dei rapporti gestionali futuri riguardanti le opere in corso;

- che pertanto è necessario sottoscrivere una convenzione tra le parti per regolare le cautele per la coesistenza degli usi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale delle successive convenzioni e statuizioni.

ART. 2 - Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto:

la determinazione delle "cautele" che la Jonicoop deve mettere in atto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di itticoltura presso la diga "Don Sturzo", meglio individuato in premessa, al fine di salvaguardare in modo ottimale l'uso irriguo della risorsa idrica secondo i termini e le modalità che sono indicati nelle successive pattuizioni;

la determinazione delle "cautele" che il Consorzio deve adottare al fine di favorire l'attività della realizzanda struttura di itticoltura ma sempre nel rispetto e nella garanzia dell'esercizio delle prerogative statutarie del Consorzio.

ART. 3 - Durata

La durata della presente convenzione e la sua decorrenza è fissata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione demaniale Rep. 1042 atti privati del 13.07.2011 - Prot. R.l. n. 835 del 14/07/2011. La presente convenzione può essere rinnovata con apposito atto scritto approvato dalle Parti, sempre che abbia ancora validità ed efficacia l'atto di concessione demaniale ovvero che il detto atto di concessione sia rinnovato dall'Agenzia del Demanio o da altro organo competente.

In caso di revoca, o decadenza, o scadenza ed in mancanza di formale rinnovo della concessione demaniale, il Consorzio si renderà libero da ogni vincolo o impegno derivante dalle presente convenzione.

ART. 4 - Obblighi di Jonicoop

Jonicoop, si obbliga a realizzare le opere previste in progetto senza interferire in alcun modo con le attività di gestione dell'invaso "Don Sturzo".

L'attività di gestione dell'impianto di itticoltura e turistico sportivo risulterà sempre subordinata alle attività di gestione dell'invaso "Don Sturzo" in particolare con ogni progetto di gestione che regola e/o regolerà anche lo svuotamento del serbatoio ed ogni altra attività relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della diga.

Jonicoop si impegna a comunicare al Consorzio, mediante lettera racc. A/R, ricevuta dal Consorzio almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori, il programma di esecuzione degli stessi e tempestivamente, con la medesima modalità, le eventuali variazioni dello stesso. Il programma di esecuzione dei lavori deve contenere, in maniera specifica, anche l'elenco delle ditte autorizzate alla esecuzione dei lavori. Nell'esecuzione dei lavori Jonicoop si impegna al totale rispetto di quanto previsto dal Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa".

La Jonicoop dovrà garantire a seguito dell'attività di allevamento ittico il monitoraggio della qualità delle acque provvedendo obbligatoriamente ad almeno due campagne annue (entro il 31 gennaio; entro il 30 novembre) di prelievi debitamente certificate in almeno tre zone dell'invaso: all'imbocco del fiume

Gornalunga, in prossimità dell'impianto di itticoltura, ed in prossimità degli organi di presa della derivazione.

ART. 5 - Copertura assicurativa

L'avvio dei lavori di costruzione sarà subordinato alla presentazione di apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi connessi all' esercizio dell'impianto, da qualsiasi causa determinate e prevedendo anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per massimali non inferiori a 1.000.000,00 (unmilione/00).

La Jonicoop dovrà pertanto stipulare apposita polizza assicurativa e fidejussoria in modo da garantire il Consorzio da eventuali danni alle opere consortili ed a terzi diretti ed indiretti derivanti ed imputabili all'esercizio dell'impianto di itticoltura. Inoltre, la stessa polizza assicurativa e fidejussoria dovrà coprire i costi anche dell'eventuale dismissione e ripristino dello stato dei luoghi in caso di inadempienza della società Joniccop.

La Jonicoop dovrà inoltre garantire la regolare assunzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione esonerando il Consorzio da qualsivoglia responsabilità possa derivare a sé e/o a terzi per danni diretti e/o indiretti conseguenza di atti, fatti ed omissioni connessi o dipendenti e comunque riconducibili all'uso della Diga Don Sturzo e delle opere consortili in genere.

ART. 6 - Obblighi del Consorzio

Nella fase di esercizio, il Consorzio si impegna a tenere tempestivamente informata la stessa Jonicoop, sull'attuazione del programma di erogazione e sulle modalità di svolgimento del servizio consortile, in modo da consentire a Jonicoop di programmare e svolgere con la maggiore efficacia possibile l'attività di produzione ittica. Gli interventi straordinari programmabili saranno comunicati, ove reso possibile dalla natura degli interventi stessi, con congruo ampio anticipo.

ART. 7 - Contributo

Jonicoop si impegna a corrispondere al Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, a titolo di contributo alla gestione dell'invaso, un importo pari al 2% dell'utile netto d'impresa come risultante annualmente dai bilanci societari, e non sarà pertanto corrisposto in caso di perdite d'esercizio e/o di mancata messa in funzione delle opere e degli impianti come da stato avanzamento debitamente riportato in nota integrativa. L'importo dovuto al Consorzio verrà versato mediante bonifico bancario da eseguirsi sul c/c del Consorzio entro il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre, si impegna a fornire prestazioni di servizi (batimetria, scerbature, pubblicità e pubblicazioni, assistenza e supporto alla vigilanza e custodia) del valore economico equivalenti di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui da concordare con appositi accordi nello spirito di collaborazione.

ART. 8 - Esonero da responsabilità

Consorzio è esonerato da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione dell'impianto di itticoltura con riferimento particolare alla qualità delle acque e al livello del lago, fortemente variabile per fenomeni idrologici o qualsiasi voglia esigenza di svuotamento anche immediato. A fronte di una specifica richiesta del Consorzio, rimane a carico di Jonicoop la completa dismissione dell'impianto di itticoltura ed il ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni originarie nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario per una grave e motivata causa o alla scadenza della concessione.

ART. 9 - Trattamento dati

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, prestano reciprocamente il loro consenso al trattamento dei propri dati personali che, in relazione alle finalità di cui alla presente Convenzione, potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

ART. 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Ciascuna della parti ha il diritto di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla per inadempimento o con il consenso dell'altra parte. Il recesso deve essere esercitato esclusivamente per giusta causa mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e, in ogni caso, non incidono sulle prestazioni già eseguite da ciascuna delle parti in forza della presente convenzione.

ART. 11 - Foro competente

Le Parti espressamente convengono che per tutte le controversie inerenti e derivanti dalla applicazione e/o interpretazione della presente convenzione è competente esclusivamente il Tribunale di Caltagirone.

ART. 12 - Elezione di domicilio

Le Parti, di comune accordo, eleggo domicilio nelle loro rispettive sedi indicate in epigrafe e ciò ad ogni effetto di legge derivante e concernente la presente convenzione, ivi compresa la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

ART. 13 - Spese

Le spese ed imposte della presente convenzione e quant'altro previsto dalla legge sono a totale cura, carico ed onere della Jonicoop Soc.Coop. a r.l.

Letto confermato e sottoscritto in n. 3 originali.

CONSORZIO DI BONIFICA 7

JONICOOP SOC. COOP. a r.l.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile previa loro attenta e specifica rilettura, si approvano espressamente, reietta sin d'ora ogni eccezione e contestazione, le seguenti clausole:

Art. 3 (durata); Art. 4 (obblighi di Jonicoop); Art. 5 (copertura assicurativa); Art.6 (obblighi del consorzio); Art. 7 (contributo); Art. 8 (esonero da responsabilità); Art. 10 (recesso e risoluzione); Art. 11 (foro competente); Art.12 (elezioni di domicilio); Art.13 (spese).

Letto confermato e sottoscritto.

p. CONSORZIO DI BONIFICA 7

p. JONICOOP SOC.COOP. a r.l.